Statuti

di swiss skateboard

Articolo 1 Denominazione, sede, indipendenza istituzionale, adesione a Swiss Olympic

1 Con la denominazione «swiss skateboard» è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CC. La sede dell'associazione si trova al domicilio del presidente dell'associazione o di un copresidente.

2 swiss skateboard è politicamente e confessionalmente indipendente. Per realizzare il proprio scopo, l'associazione può aderire ad altre associazioni e organizzazioni a livello nazionale e internazionale, in particolare nel campo dello sport. swiss skateboard è membro di Swiss Olympic. Le regole e le prescrizioni di Swiss Olympic sono vincolanti per swiss skateboard nonché per i suoi membri diretti e indiretti. Le disposizioni statutarie e le decisioni di swiss skateboard, dei suoi organi e dei suoi membri devono essere compatibili con le regole e le disposizioni di Swiss Olympic. In caso di contraddizione, le corrispondenti regole e disposizioni di Swiss Olympic prevalgono.

Articolo 2 Scopo

1 swiss skateboard è l'associazione mantello dello sport dello skateboard per la Svizzera.

2 swiss skateboard ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e supervisionare lo sport dello skateboard in Svizzera.

3 swiss skateboard non persegue scopi commerciali e non mira a realizzare utili.

4 swiss skateboard ha lo scopo di proteggere l'integrità, la sicurezza e il fair play delle competizioni di skateboard da qualsiasi forma di manipolazione e/o attività di corruzione. I membri della federazione sono tenuti ad astenersi da qualsiasi forma di influenza sleale e manipolazione delle competizioni sportive e a rispettare in particolare le corrispondenti prescrizioni degli «Statuti in materia di etica per lo sport svizzero» di Swiss Olympic (in seguito gli «Statuti in materia di etica») che si applicano per il resto.

Articolo 3 Etica, doping

1 swiss skateboard si impegna a favore di uno sport sano, rispettoso, leale e di successo. L'associazione, i suoi organi e i suoi membri incarnano questi valori trattando gli altri con rispetto, agendo e comunicando in modo trasparente. swiss skateboard riconosce la Carta etica e gli Statuti in materia di etica di Swiss Olympic, nella loro versione attuale e ne diffonde i principi tra le sue associazioni affiliate. Gli Statuti in materia di etica sono vincolanti per swiss skateboard stessa, i suoi collaboratori, i membri dei suoi comitati, i suoi membri, le sue sottoorganizzazioni (ad es. associazioni parziali, regionali o cantonali, sezioni), i suoi club nonché per i rispettivi organi, membri, collaboratori, atleti, allenatori, accompagnatori, medici e funzionari. swiss skateboard vigila affinché i suoi membri diretti e indiretti (ad es. associazioni parziali, regionali o cantonali, sezioni, associazioni) adottino anch'essi il regolamento e lo facciano applicare dai loro membri, collaboratori e mandatari.

2 Il doping è contrario ai principi fondamentali dello sport e all'etica medica e costituisce un rischio per la salute. Per tali motivi è vietato. swiss skateboard e i suoi membri sono soggetti allo Statuto sul doping di Swiss Olympic (in seguit : lo «Statuto sul doping»), agli altri documenti che lo precisano e alle disposizioni dell'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA). È considerato doping qualsiasi violazione degli articoli 2.1 e segg. dello Statuto sul doping.

3 Indagine relativa a violazioni dello Statuto sul doping e degli Statuti in materia di etica: le presunte infrazioni allo Statuto sul doping e allo Statuto in materia di etica sono esaminate da Swiss Sport Integrity e possono essere sanzionate conformemente ai casi definiti nello Statuto in materia di etica.

4 Giudizio delle violazioni dello Statuto sul doping: con esclusione dei tribunali ordinari, il Tribunale dello sport svizzero è il solo competente in prima istanza per giudicare e sanzionare le infrazioni allo Statuto sul doping. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale. Le decisioni del Tribunale dello sport svizzero in materia di doping possono essere contestate, con esclusione dei tribunali nazionali, dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata.

5 Giudizio delle violazioni degli Statuti in materia di etica: con esclusione dei tribunali ordinari, il Tribunale dello sport svizzero è il solo competente in prima istanza per giudicare e sanzionare le infrazioni allo Statuto in materia di etica, con esclusione dei tribunali statali. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale. La competenza di Swiss Sport Integrity di pronunciare misure nei casi definiti dagli Statuti in materia di etica rimane riservata.

Articolo 4 Affiliazione

1 swiss skateboard è una federazione nella quale possono essere ammesse come membri le associazioni con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein il cui scopo è compatibile con gli obiettivi di swiss skateboard. L'assemblea dei delegati decide sulle eccezioni.

2 Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comitato esecutivo. Possono essere presentate eventualmente per via elettronica. La domanda di ammissione è comunicata da swiss skateboard a tutte le associazioni affiliate esistenti per via elettronica. Se nessuna associazione affiliata si oppone per iscritto entro 30 giorni da tale comunicazione, il Comitato esecutivo può ammettere l'associazione. In caso di opposizione o di rifiuto del esecutivo, che deve essere motivato, la decisione è presa dalla successiva assemblea ordinaria dei delegati a maggioranza semplice, su proposta del Comitato esecutivo.

3 Il Comitato esecutivo di swiss skateboard può nominare membri onorari le persone che hanno reso servizi eccezionali nell'ambito delle attività di swiss skateboard e/o dello sport dello skateboard. I membri onorari non hanno diritto di voto.

4 Le persone (giuridiche e fisiche) che sostengono l'associazione con donazioni finanziarie possono essere designate come membri sostenitori dal Comitato esecutivo su richiesta. I membri sostenitori non hanno diritto di voto.

5 La carta, gli statuti, i regolamenti e le decisioni di swiss skateboard sono vincolanti per tutte le associazioni affiliate. I membri diretti e indiretti di swiss skateboard (vale a dire le associazioni affiliate a swiss skateboard nonché i membri di dette associazioni) riconoscono e rispettano gli statuti, le regole e le decisioni di swiss skateboard.

Articolo 5 Perdita della qualità di membro

1 La qualità di membro cessa

- Per le persone fisiche: per dimissioni, esclusione o decesso;

- Per le persone giuridiche: per dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica

2 Le dimissioni di un membro hanno effetto alla fine dell'anno associativo con un preavviso di un mese. La dichiarazione di dimissioni deve essere inviata a swiss skateboard per raccomandata entro il termine previsto.

3 I membri che violano gravemente gli obblighi statutari nei confronti di swiss skateboard, che infrangono intenzionalmente o per grave negligenza le prescrizioni dell'associazione, che non rispettano le decisioni giuridicamente valide di swiss skateboard, che non adempiono ai propri obblighi finanziari o che danneggiano la reputazione di swiss skateboard, possono essere esclusi in qualsiasi momento dal Comitato esecutivo a seguito di un colloquio personale preventivo. Le dimissioni o l'esclusione non liberano dagli obblighi durante il periodo di affiliazione. I membri dimissionari o esclusi perdono i loro diritti nei confronti di swiss skateboard.

4 Il membro interessato può ricorrere contro l'esclusione pronunciata dal Comitato esecutivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, rivolgendosi alla successiva assemblea dei delegati.

Articolo 6 Organi

1 Gli organi di swiss skateboard sono i seguenti:

- L'Assemblea dei delegati (AD)
- L'organo di revisione
- Il Comitato esecutivo
- Le commissioni

Articolo 7 Assemblea dei delegati (AD)

1 L'AD è l'organo supremo di swiss skateboard.

2 L'AD è composta dai delegati delle associazioni affiliate.

3 Ogni associazione affiliata dispone di un voto.

4 Le associazioni affiliate dispongono di voti supplementari in funzione del numero dei loro membri (contano solo i membri attivi, criterio non cumulativo):

- 50 - 99 membri +1 voto
- 100 - 199 membri +2 voti
- A partire da 200 membri +3 voti

È il numero dei membri di un'associazione affiliata comunicato per iscritto (compreso per posta elettronica) al 31.12 dell'anno precedente che fa fede per il calcolo dei voti.

5 Le associazioni affiliate possono inviare delegati, ma non più di tre. Un delegato può rappresentare solo il/i voto/i della propria associazione affiliata.

6 Partecipano all'AD senza diritto di voto:

- i membri del Comitato esecutivo
- i presidenti delle commissioni
- i membri onorari e i membri sostenitori
- i revisori o l'organo di revisione

7 L'AD ordinaria si svolge ogni anno nel corso del primo semestre dell'anno associativo.

8 L'AD ordinaria è convocata dal Comitato esecutivo. La convocazione per via elettronica (posta elettronica, ecc.) è autorizzata. I membri sono convocati almeno 20 giorni civili prima dell'assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno.

8bis Il Comitato esecutivo decide il luogo di riunione dell'assemblea dei delegati.

8ter L'Assemblea dei delegati può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, le votazioni dei partecipanti devono essere trasmesse direttamente per immagine e suono in tutti i luoghi di riunione.

8quater Il Comitato esecutivo può prevedere che i partecipanti non presenti nel luogo di riunione dell'AD possano esercitare i propri diritti per via elettronica (AD ibrida). Un'AD può essere organizzata anche con mezzi elettronici senza luogo di riunione. Per il resto si applicano le disposizioni statutarie e legali relative alla convocazione e allo svolgimento dell'AD.

8quinquies Il Comitato esecutivo si assicura che:

e) l'identità dei partecipanti sia accertata;

f) le votazioni all'AD siano trasmesse direttamente;

g) ogni partecipante possa fare proposte e prendere parte alla discussione;

h) il risultato della votazione non possa essere falsificato.

Se durante l'AD si verificano problemi tecnici tali da non consentirne il regolare svolgimento, l'AD deve essere ripetuta. Il termine fino alla prossima AD può essere inferiore a 20 giorni. Le decisioni adottate dall'AD prima del verificarsi dei problemi tecnici rimangono valide.

9 Il Comitato esecutivo o almeno 1/5 delle associazioni affiliate possono in qualsiasi momento richiedere la convocazione di un'AD straordinaria indicandone lo scopo. Essa deve tenersi al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della richiesta. La data dell'AD straordinaria è comunicata ai membri dal Comitato esecutivo con almeno 14 giorni civili di anticipo, con indicazione dell'ordine del giorno.

10 Le proposte all'attenzione dell'AD devono essere indirizzate per iscritto al Comitato esecutivo al più tardi dieci giorni civili prima dell'assemblea.

11 L'AD ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- Approvazione del verbale dell’ultima AG
- Approvazione del rapporto annuale
- Approvazione dei conti annuali
- Presa d’atto del rapporto dei revisori
- Discarico del Comitato esecutivo
- Fissazione delle quote dei membri
- Approvazione del budget

Elezioni:

– del presidente o dei due copresidenti
– del vicepresidente
– dei membri del Comitato esecutivo
– dei presidenti delle commissioni

 - dell’organo di revisione
 - dei membri onorari
- Approvazione della carta
- Approvazione delle revisioni degli statuti
- Approvazione di regolamenti che hanno un effetto diretto e determinante sulle attività delle associazioni affiliate
- Istituzione di commissioni (permanenti)
- Decisione sui regolamenti delle commissioni
- Decisione sui ricorsi dei membri
- Decisione sulle domande di ammissione respinte dal Comitato esecutivo.

12 Qualsiasi AD convocata regolarmente può deliberare validamente indipendentemente dal numero di delegati presenti.

13 In occasione di un’AD chiamata a decidere la modifica degli statuti o lo scioglimento di swiss skateboard, devono essere rappresentate almeno la metà delle associazioni affiliate nonché i due terzi di tutti i diritti di voto. Se tale quorum non è raggiunto, il Comitato esecutivo è autorizzato a convocare una nuova AD entro 10 giorni, con il medesimo ordine del giorno. Questa seconda AD delibera validamente indipendentemente dal numero di membri rappresentati.

14 L’AD prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza. In caso di parità di voti, la decisione si considera non adottata.

15 Le decisioni sono adottate per alzata di mano, a meno che un decimo dei diritti di voto non richieda lo scrutinio segreto. Su richiesta, le elezioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

16 Le seguenti materie richiedono una maggioranza di due terzi dei voti presenti:

- Modifica degli statuti e scioglimento di swiss skateboard
- Fusione con altre associazioni
- Esclusione di membri

17 Le elezioni possono comportare più turni di scrutinio. Al termine di ogni turno di scrutinio, il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti è eliminato. All’ultimo turno di scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

18 L’assemblea è presieduta dal presidente o dai copresidenti o, in caso di assenza di questi, dal vicepresidente o da un altro membro del Comitato esecutivo.

19 Le decisioni adottate devono essere verbalizzate almeno in un verbale delle decisioni.

Articolo 8 Organo di revisione

1 L'AD elegge da uno a due revisori al massimo per un mandato di due anni. La rielezione è possibile. In luogo di persone fisiche, è pure possibile affidare i compiti di revisione a una società di revisione esterna. La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.

2 L'organo di revisione verifica la regolarità della contabilità e l'utilizzo dei fondi conformemente al budget adottato dall'AD. L'organo di revisione è autorizzato in

qualsiasi momento a consultare la contabilità e i documenti giustificativi. Redige un rapporto scritto all'attenzione dell'AD e sottopone la proposta di approvazione dei conti annuali e di discarico del Comitato esecutivo.

3 I conti annuali revisionati e approvati nonché il rapporto di revisione approvato dall'AD sono pubblicati sul sito Internet di swiss skateboard entro un termine ragionevole.

Articolo 9 Comitato esecutivo

1 Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

- il presidente o due copresidenti
- il vicepresidente
- al massimo sei altri membri

Ad eccezione della presidenza, compresa la copresidenza e la vicepresidenza, il Comitato esecutivo si costituisce da solo. Il cumulo di funzioni è possibile.

2 I membri del Comitato esecutivo sono eletti dall'AD per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile. Il numero di mandati è limitato a tre (3) mandati completi (ossia 12 anni). I mandati incompleti, ad esempio dopo elezioni sostitutive, non sono presi in considerazione. Il mandato degli eletti termina in ogni caso in occasione dell'AD ordinaria di swiss skateboard, nell'anno in cui compiono 70 anni.

3 Il Comitato esecutivo promuove una rappresentanza equilibrata dei generi al proprio interno e nei propri organi, commissioni, comitati e gruppi di lavoro, allineandosi ai principi e alle eventuali quote del CIO e di Swiss Olympic. In tale contesto, la composizione dei membri eletti e con diritto di voto del Comitato esecutivo deve comprendere almeno il 40% di persone di sesso maschile e il 40% di persone di sesso femminile; a tal fine, il Comitato esecutivo provvede a presentare liste che favoriscano l'equilibrio e, a parità di qualifiche, la preferenza è accordata al genere sottorappresentato; se un obiettivo applicabile non è raggiunto, il Comitato esecutivo pubblica una spiegazione e misure con relativo calendario per porvi rimedio («comply and explain») e riferisce annualmente all'Assemblea generale e sul sito internet di swiss skateboard.

4 Il presidente o i copresidenti può/possono invitare altre persone (in particolare allenatori e atleti, in mancanza di una commissione degli atleti) alle riunioni del Comitato esecutivo se gli oggetti lo richiedono; tali persone dispongono di un voto consultivo.

5 Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo di swiss skateboard. Prepara le decisioni dell'AD e ne cura l'esecuzione. Gestisce gli affari correnti e rappresenta swiss skateboard nei confronti di terzi. Rientrano parimenti nella sua competenza tutti gli affari che non sono riservati a un altro organo dalla legge o dagli statuti, in particolare:

- La gestione dell'associazione secondo i principi della carta e degli statuti;
- L'attuazione delle decisioni adottate dall'AD;
- La pianificazione dello sviluppo dell'associazione a medio e lungo termine;
- L'elaborazione del programma di attività e del budget annuale;
- L'adozione di misure gestionali per una gestione efficiente e ordinata dell'associazione (ad es. concetti e direttive);

- L'elezione dei membri delle commissioni, ad eccezione dei loro presidenti;
- L'assunzione di persone o l'attribuzione di mandati a persone contro un'adeguata remunerazione;
- L'istituzione di gruppi di lavoro e gruppi di progetto per compiti e progetti a tempo determinato;
- La preparazione, la conduzione e lo svolgimento dell'AD
- L'elaborazione di regolamenti

Articolo 9 Consiglio di amministrazione Comitato esecutivo (seguito)

6 Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Ogni membro del Comitato esecutivo può richiedere la convocazione di una riunione indicandone i motivi. Una riunione può svolgersi anche per via elettronica (videoconferenza e/o audioconferenza). Il Comitato esecutivo può prendere decisioni se è presente più della metà dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il presidente o i copresidenti o, in sua/loro assenza, il vicepresidente, ha voto determinante. In caso di disaccordo tra i copresidenti, si procede a un sorteggio.

7 Se nessun membro del Comitato esecutivo richiede una deliberazione orale, la presa di decisione per via circolare (compreso per posta elettronica) è valida.

8 I membri del Comitato esecutivo lavorano in linea di principio a titolo volontario. Le spese sostenute sono rimborsate dietro presentazione di ricevute, ecc. Le spese più rilevanti (a partire da CHF 500,00 per voce) devono essere concordate preventivamente con il Comitato esecutivo.

Articolo 9bis Doveri di diligenza, conflitti d'interessi e accettazione di doni

1 I membri del Comitato esecutivo e qualsiasi persona che esercita una funzione ufficiale in seno a swiss skateboard esercitano il loro mandato con diligenza, esclusivamente nell'interesse della federazione.

2 Essi dichiarano l'insieme dei loro interessi suscettibili di dare luogo a un conflitto d'interessi. swiss skateboard tiene un registro degli interessi accessibile al pubblico.

3 In caso di conflitto d'interessi, la persona interessata si astiene dal partecipare alle deliberazioni e alla votazione. L'astensione è annotata nel verbale.

4 Le persone di cui al paragrafo 1 non possono sollecitare, accettare o concedere vantaggi in relazione alla loro funzione oltre un valore simbolico.

5 Il Comitato esecutivo emana un regolamento che precisa le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare in materia di dichiarazione degli interessi, di astensione, di dimissioni e di limiti applicabili ai doni.

Articolo 10 Commissioni

1 Per il trattamento e l'adempimento di compiti ricorrenti, l'AD può istituire commissioni permanenti e decidere delle loro attività mediante regolamenti.

2 I presidenti delle commissioni sono eletti dall'AD per un mandato di un anno. L'elezione degli altri membri delle commissioni è effettuata dal Comitato esecutivo per una durata di mandato di un anno. La rielezione è autorizzata.

Articolo 11 Potere di firma

Il Comitato esecutivo disciplina il potere di firma a due.

Articolo 12 Finanziamento, responsabilità

1 Le entrate di swiss skateboard si compongono dei seguenti elementi:

- Le quote dei membri;
- Le entrate derivanti dalla fornitura di servizi;
- Le entrate derivanti da cooperazioni con partner (tra cui sponsorizzazioni, membri sostenitori);
- Contributi e sovvenzioni di istituzioni di diritto pubblico e privato;
- Le entrate derivanti da eventi e competizioni;
- Le entrate derivanti da donazioni, lasciti, donazioni provenienti da donatori e da altre persone e associazioni impegnate nello sviluppo delle discipline promosse da swiss skate;
- I proventi del patrimonio dell'associazione;
- Le altre entrate eventuali.

2 Le quote dei membri sono decise dall'AD.

3 swiss skateboard non è responsabile degli incidenti, dei danni materiali e delle pretese di responsabilità civile che si verificano nell'ambito dell'utilizzo dei servizi e della partecipazione alle attività di swiss skateboard da parte dei membri o di terzi. Questi devono assicurarsi autonomamente a tal riguardo. Solo il patrimonio dell'associazione risponde delle sue obbligazioni. Qualsiasi responsabilità personale dei membri per gli impegni dell'associazione è esclusa. La responsabilità degli organi ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC è riservata.

Articolo 13 Esercizio / anno associativo

L'esercizio / anno associativo corrisponde all'anno civile.

Articolo 14 Arbitrato

1 Le controversie tra membri o tra membri e swiss skateboard, derivanti dagli statuti e dai regolamenti nonché dagli obblighi finanziari nei confronti di swiss skateboard, sono sottoposte all'arbitrato, con esclusione dei tribunali ordinari.

2 Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna è il tribunale arbitrale competente.

3 Si applicano le disposizioni procedurali del TAS (Codice dell'arbitrato in materia sportiva). Il termine di ricorso è di 30 giorni.

Articolo 15 Scioglimento e liquidazione

1 La decisione relativa allo scioglimento, alla liquidazione e all'utilizzo del patrimonio residuo di swiss skateboard dopo l'estinzione di tutti gli obblighi richiede la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi in occasione dell'AD ordinaria o straordinaria. Il Comitato esecutivo è competente per procedere alla liquidazione.

2 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione viene devoluto a un'organizzazione esente da imposte che persegue uno scopo identico o analogo. La distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i membri è esclusa.

Articolo 16 Disposizioni finali

I presenti statuti sostituiscono gli statuti in vigore dal 29 giugno 2024.